

Allegato B all'atto N. 21.433/10.960 Rep.

**STATUTO DELLA**

**“ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCIANO CHIODO APS”**

**COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, ATTIVITA’**

**ASSOCIATIVA**

**ART. 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE**

1. In data quattro Maggio 1996, con atto a firma del Notaio Ferrigno Luigi in Crema – Repertorio 84733 Raccolta 21935, e' stata costituita l'“**Associazione Culturale Luciano Chiodo**”.

2. All'esito della Riforma del Terzo Settore, lo Statuto dell'Associazione e' modificato nel presente, unitamente all'acquisizione della nuova denominazione “**Associazione Culturale Luciano Chiodo APS**” facendo acquisire alla stessa la veste di ente del terzo settore. La denominazione sara' usata in qualsiasi segno distintivo e in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

3. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, l'Associazione inserisce nella denominazione l'acronimo “APS” o la locuzione “associazione di promozione sociale” ed ha l'obbligo di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.

4. L'associazione e' un Ente giuridicamente autonomo.

**ART. 2) SEDE**

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Crema ed esaurisce le proprie finalita' statutarie nel territorio della regione Lombardia.

2. La sede legale puo' essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati e cio' comportera'

modifica dello Statuto. \_\_\_\_\_

3. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione puo' deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali senza che cio' comporti la modifica dello statuto. \_\_\_\_\_

4. Gli associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede. \_\_\_\_\_

5. Il Consiglio Direttivo puo' istituire con delibera l'istituzione di sedi secondarie, operative e/o amministrative. \_\_\_\_\_

#### **ART. 3) DURATA** \_\_\_\_\_

1. L'Associazione ha durata illimitata. \_\_\_\_\_

#### **ART. 4) FINALITA' ED ATTIVITA'** \_\_\_\_\_

1. L'Associazione ha struttura democratica, e' senza scopo di lucro e si prefigge in via esclusiva o in via principale attivita' di interesse generale per il perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' e promozione sociale, in conformita' a quanto previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni. \_\_\_\_\_

2. L'Associazione persegue le proprie finalita' attraverso lo svolgimento - delle attivita' d'interesse generale di seguito indicate: \_\_\_\_\_

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa; \_\_\_\_\_

- formazione universitaria e post-universitaria; \_\_\_\_\_

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale; \_\_\_\_\_

- organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e

diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di

interesse generale di cui al presente articolo; \_\_\_\_\_

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale

o religioso; \_\_\_\_\_

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione

scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo

e al contrasto della povertà educativa; \_\_\_\_\_

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non

violenza e della difesa non armata; \_\_\_\_\_

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità

organizzata. \_\_\_\_\_

3. L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra

elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse

generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio

Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del

decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. \_\_\_\_\_

4. L'Associazione, nel rispetto di quanto sopra, e traendo i motivi

ispiratori della sua azione dai valori del cristianesimo, si prefigge i seguenti

scopi: \_\_\_\_\_

- la formazione etica, culturale e sociale della persona umana; \_\_\_\_\_

- un proficuo e formativo utilizzo del tempo libero degli associati, anche per

mezzo di convegni, attività educative, campi scuola, vacanze, feste; \_\_\_\_\_

- lo sviluppo del dialogo culturale per una responsabile partecipazione alle

dinamiche della vita civile; \_\_\_\_\_

- l'accesso ad una libera e corretta informazione; \_\_\_\_\_

- l'assistenza sociale, morale e materiale alla persona umana in difficoltà';—

5. In particolare, l'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a titolo indicativo e non esaustivo: —

a) forma persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività di interesse generale svolte dall'Associazione, inclusi i volontari, gli associati e chi, a vario titolo, concorre al perseguimento degli scopi associativi; —

6. Unicamente per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni, giuridiche, contrattuali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, e l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, pure tramite donazioni, anche modali. —

#### **ART. 5) ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO** —

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale. —

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge. —

3. In ogni caso si considerano distribuzione indiretta di utili le circostanze previste dall'articolo 8 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.-

#### **ART. 6) OBBLIGHI INERENTI ALL'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE** —

1. L'attività associativa è svolta in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. \_\_\_\_\_

2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dall'articolo 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. \_\_\_\_\_

## **ASSOCIATI E VOLONTARI**

### **ART. 7) ASSOCIATI E LORO MODALITÀ DI AMMISSIONE**

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati. \_\_\_\_\_

2. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che, avendo i requisiti di cui al successivo punto 3, condividono le sue finalità ed intendono contribuire al loro raggiungimento, impegnandosi direttamente. \_\_\_\_\_

3. Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto. \_\_\_\_\_

4. Gli associati, impegnati a garantire con il loro apporto diretto, la realizzazione delle attività, vengono iscritti, oltre che nel Libro degli Associati

secondo le modalita' del successivo articolo 9, anche nel registro dei volontari e coperti da specifica polizza assicurativa. \_\_\_\_\_

5. Gli aspiranti associati devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione e di autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi; \_\_\_\_\_

6. Il Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare in merito all'accoglimento o al rigetto. \_\_\_\_\_

7. La delibera di accoglimento e' comunicata all'interessato entro i successivi 10 giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della tessera associativa da parte dell'ammesso; contestualmente al pagamento l'ammesso e' iscritto nel Libro degli Associati, \_\_\_\_\_

8. La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come associato e' comunicata con motivazione all'interessato entro 10 giorni dalla sua assunzione. \_\_\_\_\_

9. Entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come associato, l'interessato puo' chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio dei Probiviri, eletto dall'assemblea degli associati. \_\_\_\_\_

#### **ART. 8) DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI** \_\_\_\_\_

1. I nomi, i dati anagrafici, i recapiti degli Associati sono registrati nel Libro degli Associati dell'Associazione. \_\_\_\_\_

2. A ogni associato, in seguito all'iscrizione, deve essere consegnata una tessera associativa, a firma del Presidente dell'Associazione; la tessera e' da rinnovarsi a cadenza annuale. \_\_\_\_\_

3. Tutti gli associati sono tenuti al pagamento di un'identica quota annuale, deliberata dall'Assemblea degli associati, da versarsi con le modalita' fissate con delibera del Consiglio Direttivo. \_\_\_\_\_

4. Lo *status* di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e puo' venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. \_\_\_\_\_

5. Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attivita' della stessa. \_\_\_\_\_

6. Gli associati hanno diritto di esaminare i Libri Sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

7. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative, volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo, ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo, salvo quanto previsto al successivo punto 8. \_\_\_\_\_

8. L'elettorato attivo e passivo spetta solo agli associati che, al momento della celebrazione dell'Assemblea, sono in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso e sono iscritti nel Libro degli Associati da almeno 3 mesi. \_\_\_\_\_

9. Gli Associati sono obbligati all'osservanza dell'Atto Costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi Associativi in conformita' alle norme statutarie. \_\_\_\_\_

10. L'attivita' dell'associato e' svolta in base al principio di solidarieta' sociale con prestazioni, di norma, volontarie, spontanee e gratuite. \_\_\_\_\_

#### **ART. 9) PERDITA DI STATUS DI ASSOCIATO** \_\_\_\_\_

1. Lo status di associato si perde per decesso dell'Associato, per

recesso dell'Associato comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo, o per esclusione. \_\_\_\_\_

2. L'esclusione dell'Associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo di meta' piu' uno degli amministratori in carica, per i seguenti motivi: \_\_\_\_\_

a) per morosita' nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi nell'anno in corso; \_\_\_\_\_

b) per comportamenti incompatibili con le finalita' dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione o per inadempienza degli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali regolamenti e deliberati, nonche' per gravi e comprovati motivi; \_\_\_\_\_

c) per mancata partecipazione a tre assemblee consecutive, senza giustificato motivo. \_\_\_\_\_

#### **ART. 10) VOLONTARI** \_\_\_\_\_

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attivita', si avvale di volontari, associati e non, che esprimono la volonta' di contribuire alle attivita' di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro ne' diretto ne' indiretto ed esclusivamente per fini di solidarieta' sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. \_\_\_\_\_

2. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attivita' in modo non occasionale. \_\_\_\_\_

3. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivita' di volontariato, nonche' per la responsabilita' civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17. \_\_\_\_\_

4. In ogni caso, la raccolta e il trattamento dei dati personali dei volontari \_\_\_\_\_

seguono quanto già previsto in tema di privacy dal presente Statuto. \_\_\_\_\_

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. \_\_\_\_\_

5. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa tramite apposito regolamento, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017. Non è mai ammesso il rimborso forfettario. \_\_\_\_\_

6. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente a cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. \_\_\_\_\_

## **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **ART. 11) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE** \_\_\_\_\_

1. Gli organi dell'Associazione sono: \_\_\_\_\_

a. l'Assemblea degli Associati; \_\_\_\_\_

b. il Presidente; \_\_\_\_\_

c. il Consiglio Direttivo; \_\_\_\_\_

d. il Collegio Sindacale, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; ; \_\_\_\_\_

e. il Collegio dei Probiviri. \_\_\_\_\_

f. l'organo di revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. \_\_\_\_\_

### **ART. 12) CARICHE RICOPERTE NEGLI ORGANI** \_\_\_\_\_

Le cariche ricoperte entro gli organi dell'Associazione sono riservate agli

Associati, con l'eccezione della carica di Sindaco e di Probiviro e Revisore dei Conti, alle quali possono accedere anche persone non associate. —

2. Il mandato per le cariche, senza eccezione di sorta, dura un triennio e viene esercitato nell'osservanza dello statuto e dei regolamenti; i componenti degli organi associativi possono essere rieletti, senza limiti. —

3. I mandati di tutti gli organi hanno identica data di inizio e di termine; laddove, in corso di mandato si dovesse procedere, per qualsiasi motivo, a sostituire un componente o a rinnovare l'intero organo, la scadenza dello stesso dovrà coincidere con la scadenza naturale degli altri componenti o organi rimasti in carica. In ogni caso dovrà essere rinnovato l'organo quando più della metà dei suoi membri sono stati sostituiti nel corso del mandato. —

4. Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione e la valutazione di persone, che si svolgono, di norma, a scrutinio segreto se non per acclamazione. —

#### **Art. 13) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: COMPETENZE —**

1. — L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione. —

2. — All'assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti: —

a. approvare il bilancio di esercizio, inclusa la relazione di missione e dell'attività svolta, redatta dal Consiglio Direttivo, acquisito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente; —

b. deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'utilizzo di eventuali avanzi e/o la copertura di eventuali disavanzi; —

c. approvare il bilancio preventivo ed il programma di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo, acquisito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente. —

d. eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione; \_\_\_\_\_

e. deliberare sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo; \_\_\_\_\_

f. deliberare sull'eventuale corresponsione di compensi ai membri di uno o piu' organi associativi; \_\_\_\_\_

g. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'associazione; \_\_\_\_\_

h. nominare e revocare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quale organo monocratico al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 23 del presente statuto; \_\_\_\_\_

i. deliberare sulla responsabilita' dei membri degli organi associativi e sulla promozione di azioni di responsabilita' nei loro confronti; \_\_\_\_\_

j. deliberare l'entita' della quota associativa per un anno o per piu' anni; \_\_\_\_\_

k. deliberare sulle linee di indirizzo politico dell'Associazione ed approvare i regolamenti per il suo funzionamento; \_\_\_\_\_

l. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione associativa su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere; \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_ All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti: \_\_\_\_\_

a. deliberare sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione; \_\_\_\_\_

b. deliberare sullo scioglimento dell'associazione; \_\_\_\_\_

c. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_ All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto a partecipare e votare tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa alla data della stessa; chi risulta associato, ma non in regola col pagamento, puo' partecipare solo come uditore. \_\_\_\_\_

**ART.14) ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI** \_\_\_\_\_

1. Le Assemblee hanno luogo nella città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio Italiano, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione. \_\_\_\_\_

2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno: \_\_\_\_\_

a) per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, in tempo utile per provvedere, entro il 30 giugno, al deposito del bilancio approvato presso il Registro Unico del Terzo Settore; \_\_\_\_\_

b) entro il 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma associativo per l'anno successivo. \_\_\_\_\_

3. L'Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno **1/10 (un decimo)** degli associati aventi diritto di voto. \_\_\_\_\_

4. La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con corretto avviso personale inviato per lettera, o altro mezzo idoneo legalmente valido a provare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 10 (dieci) giorni prima dalla data prescelta per l'assemblea in prima convocazione. \_\_\_\_\_

#### **ART.15) ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - PARTECIPAZIONE** \_\_\_\_\_

1.—— L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione (da tenersi trascorse almeno 24 ore dopo la prima convocazione) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti e rappresentati. \_\_\_\_\_

2.—— Salvo quanto previsto al successivo comma 4, l'Assemblea

straordinaria in prima convocazione e' regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da tenersi trascorse almeno 24 ore dopo la prima convocazione) e' regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti e rappresentati. \_\_\_\_\_

3.—— Salvo quanto previsto al successivo comma 4, le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti. \_\_\_\_\_

4.—— Le delibere comportanti lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati. \_\_\_\_\_

5.—— Ciascun associato ha diritto ad un voto. . \_\_\_\_\_

6.—— Ciascun associato puo' farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato puo' rappresentare sino ad un massimo di altri due associati. \_\_\_\_\_

7.—— Ciascun associato puo' votare per non piu' della meta' piu' uno dei componenti da eleggere per ogni carica associativa. \_\_\_\_\_

8.—— La votazione per l'elezione del Presidente viene fatta separatamente e prima della votazione per l'elezione delle altre cariche associative. \_\_\_\_\_

9.—— L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalita' degli associati. \_\_\_\_\_

10.—— Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme. \_\_\_\_\_

#### **ART. 16) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI**

1. Il Consiglio Direttivo e' composto da un numero dispari di membri con un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 7 (sette), incluso il Presidente.

2. Non puo' essere eletto come amministratore e, se eletto, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi e' stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacita' ad esercitare compiti direttivi.

3. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e' deliberato dall'Assemblea degli associati.

4. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

5. I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non e' ammesso il voto per delega o corrispondenza.

6. In caso di dimissioni di un membro, il Consiglio Direttivo viene cooptato con il primo dei non eletti e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive.

7. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere; le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere tra loro cumulabili.

#### **ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO**

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo degli amministratori in carica.

2. Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo, legalmente valido ad attestare

l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), da inviarsi agli amministratori almeno 5 giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione. \_\_\_\_\_

3. Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione. \_\_\_\_\_

4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. \_\_\_\_\_

5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo si può partecipare, in caso di comprovati motivi, anche attraverso sistemi audio/video ed il voto può essere espresso in via telematica. In tal caso, il Presidente ed il segretario verbalizzante devono comunque essere presenti presso il luogo di convocazione del Consiglio Direttivo. \_\_\_\_\_

6. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei membri in carica. \_\_\_\_\_

7. Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. \_\_\_\_\_

8. Nel caso di esistenza del Collegio Sindacale, possono partecipare alle riunioni del Consiglio il Presidente del Collegio Sindacale o altro componente del medesimo organo dallo stesso indicato, con voto consultivo; possono altresì partecipare, su espressa chiamata del Presidente e senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Probiviri o altro componente del medesimo organo dallo stesso indicato, qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente stesso. \_\_\_\_\_

**ART. 18) CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI**

1. Il Consiglio Direttivo e' l'organo di amministrazione dell'Associazione ed ha tutte le facolta' e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa, che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo:

a) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;

b) delibera sulle richieste di ammissione come associato;

c) delibera sull'esclusione dell'associato;

d) propone all'Assemblea l'adozione o la modificazione dei regolamenti e comunica le modifiche, una volta approvate, agli associati con idonei mezzi;

e) ha tutte le facolta' ed i poteri necessari per deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo nell'ambito delle finalita' ed attivita' di cui all'articolo 4;

f) puo' affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, ai Consiglieri, agli associati, eventualmente a terzi, determinandone i limiti;

g) puo' conferire procure generali o "ad negotia", determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;

h) propone i regolamenti interni e le loro modificazioni all'Assemblea e, in seguito all'approvazione, li comunica agli associati con idonei mezzi;

i) in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve predisporre il bilancio preventivo corredato dal programma di attivita' ed il bilancio di esercizio corredato di relazione di missione, da sottoporre all'approvazione

dell'Assemblea. \_\_\_\_\_

j) delibera in materia di personale, assume e licenzia il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni, le mansioni e le progressioni di carriera nel rispetto di quanto previsto e prescritto dalle norme vigenti in materia e dal CCNL; \_\_\_\_\_

k) puo' istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima; \_\_\_\_\_

l) nomina i coordinatori delle commissioni di lavoro; \_\_\_\_\_

m) nomina i rappresentanti - pro-tempore - nei consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione, nonche' designa i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi associativi; \_\_\_\_\_

n) redige ed approva il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonche' - la valutazione di impatto sociale, ove richiesta; \_\_\_\_\_

3. Il Segretario, attraverso l'attivita' degli uffici ove presenti, cura l'attivita' amministrativa dell'associazione e tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati). \_\_\_\_\_

4. Il Tesoriere, attraverso l'attivita' degli uffici ove presenti, nonche' dei consulenti, ha cura che la contabilita' sia aggiornata, la relativa documentazione sia conservata, i registri contabili siano tenuti correttamente, e sovrintende agli incassi ed ai pagamenti dell'associazione in conformita' alle decisioni del Consiglio Direttivo. \_\_\_\_\_

5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori e' generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto. \_\_\_\_\_

**ART. 19) PRESIDENTE**

1. Il Presidente dell'Associazione:

a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione;

b) ha il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome dell'Associazione, salvo quanto previsto dall'art. 25, comma 2 del presente statuto;

c) guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo.

d) convoca, fissando l'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo e lo presiede;

e) presiede l'Assemblea;

f) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;

g) vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;

h) è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio;

i) assume tutte le funzioni relative agli adempimenti connessi all'Associazione che è datore di lavoro;

j) gestisce, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;

k) in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato;

l) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; \_\_\_\_\_

m) verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, con particolare riguardo al rispetto delle linee di politica associativa. \_\_\_\_\_

n) Ha poteri di ordinaria amministrazione nei rapporti con gli istituti di Credito. Il Presidente può delegare tali poteri a persona da lui designata. \_\_\_\_\_

2. I poteri di cui al primo comma possono, in tutto o in parte, essere affidati con formale e circostanziata delibera del Consiglio Direttivo ad altro componente del Consiglio Direttivo o a terzi. \_\_\_\_\_

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente. La firma del Vicepresidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente. \_\_\_\_\_

4. In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vicepresidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vicepresidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 60 giorni. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito. \_\_\_\_\_

#### **ART. 20) COLLEGIO SINDACALE** \_\_\_\_\_

1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea elegge, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale che si compone di tre membri, di cui almeno uno revisore legale iscritto all'Albo dei Revisori Contabili. \_\_\_\_\_

2. I membri eleggono, al loro interno, un Presidente. \_\_\_\_\_

3. In caso di dimissioni o del venir meno per qualsiasi altro motivo di un membro, nel Collegio Sindacale viene cooptato il primo dei non eletti in possesso dei requisiti corrispondenti al membro sostituito e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'originario mandato. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive. \_\_\_\_\_

4. L'incarico di sindaco e' incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 23, e puo' essere ricoperto anche da persone non associate. \_\_\_\_\_

5. Per la durata in carica e la rieleggibilita' valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi. \_\_\_\_\_

6. I sindaci partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea. \_\_\_\_\_

7. Il Collegio dei Sindaci ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonche' sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il Collegio Sindacale, ove tutti i componenti ne abbiano i prescritti requisiti, può esercitare la revisione legale dei conti. Il Collegio Sindacale esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi e la destinazione del patrimonio, l'assenza di

scopo di lucro e la non distribuzione di utili, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformita' alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale da' altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. \_\_\_\_\_

8. Il Collegio Sindacale, ove invitato, partecipa alle riunioni dell'Assemblea con il suo presidente o suo delegato, individuato tra gli altri componenti del Collegio. \_\_\_\_\_

9. Il Collegio Sindacale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con il suo Presidente o suo delegato, individuato dallo stesso tra gli altri componenti del Collegio, esprimendo voto consultivo sulle materie di propria pertinenza con l'obbligo di verbalizzazione dello stesso. \_\_\_\_\_

10. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. \_\_\_\_\_

#### **ART. 21) COLLEGIO DEI PROBIVIRI** \_\_\_\_\_

1. L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri, tra persone di provata moralita' e adeguata capacita' professionale. \_\_\_\_\_

2. Il Collegio e' formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente, \_\_\_\_\_

3. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sul ricorso scritto e motivato avverso la delibera di esclusione dall'Associazione da parte del Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 10 del presente statuto, e decide definitivamente sui casi di rigetto di ammissione ad Ente aderente da parte del Consiglio Direttivo. \_\_\_\_\_

4. Il Collegio dei Probiviri definisce, con valore di arbitrato, eventuali vertenze

tra gli organi dell'Associazione ed i loro componenti. \_\_\_\_\_

5. Il Collegio dei Probiviri puo' irrogare le seguenti sanzioni: \_\_\_\_\_

- il richiamo scritto; \_\_\_\_\_

- la diffida; \_\_\_\_\_

- la censura; \_\_\_\_\_

- il pronunciamento definitivo ed irrevocabile sull'esclusione da associato. \_\_\_\_\_

Per la durata in carica, la rieleggibilita' e la sostituzione dei componenti valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi. \_\_\_\_\_

#### **ART. 22) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI** \_\_\_\_\_

1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti e' esercitata dal Collegio Sindacale di cui all'articolo 21 del presente statuto se tutti i suoi componenti sono iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti. \_\_\_\_\_

2. Se i componenti del Collegio Sindacale di cui al precedente articolo 21 non sono iscritti tutti all'Albo dei Revisori dei Conti, la revisione legale dei conti sara' esercitata da un organo monocratico, con una persona iscritta all'Albo dei Revisori Contabili nominata dall'Assemblea. \_\_\_\_\_

#### **NORME AMMINISTRATIVE** \_\_\_\_\_

#### **ART. 23) RISORSE ECONOMICHE** \_\_\_\_\_

1. Il patrimonio dell'Associazione e' costituito da beni mobili ed immobili. Il patrimonio utile ai fini della personalita' giuridica e' quello risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato che comunque non puo' essere inferiore al limite previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. \_\_\_\_\_

2. Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da: \_\_\_\_\_

- quote associative; \_\_\_\_\_

- contributi degli enti associati; \_\_\_\_\_

- contributi e finanziamenti di privati; \_\_\_\_\_

- contributi e finanziamenti dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche, private e del Terzo Settore anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; \_\_\_\_\_

- contributi e finanziamenti di organismi Europei ed Internazionali; \_\_\_\_\_

- lasciti, donazioni ed erogazioni liberali; \_\_\_\_\_

- rimborsi, corrispettivi, ricavi o entrate, comunque denominate, derivanti da attività svolte in convenzionamento o accreditamento, e non solo, per l'esercizio delle attività associative; \_\_\_\_\_

- proventi da raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa; \_\_\_\_\_

rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;

- qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse; \_\_\_\_\_

- ogni altra entrata finalizzata alle attività associative. \_\_\_\_\_

3. I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa. \_\_\_\_\_

4. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale. \_\_\_\_\_

## **ART. 24) BILANCIO DI ESERCIZIO** \_\_\_\_\_

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. \_\_\_\_\_

2. L'Associazione redige il bilancio di esercizio nel rispetto di quanto previsto all'art.13 del D.Lgs. 117/2017 e in conformita' alla modulistica definita con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nei limiti ivi indicati il Bilancio dell'esercizio potra' essere formato dal Rendiconto per cassa oppure dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione, le modalita' di perseguimento delle finalita' statutarie e che documenta il carattere secondario e strumentale delle attivita' diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. \_\_\_\_\_

3. Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve predisporre il bilancio di esercizio, da sottoporre, previo il parere favorevole del Collegio dei Sindaci, se nominati, all'approvazione dell'Assemblea, corredato della relazione dell'attivita' svolta. \_\_\_\_\_

#### **Art. 25) LIBRI SOCIALI** \_\_\_\_\_

1. Oltre agli altri libri obbligatori, l'Associazione deve tenere: \_\_\_\_\_

a) Il libro degli associati; \_\_\_\_\_

b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee; \_\_\_\_\_

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; \_\_\_\_\_

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale; \_\_\_\_\_

e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri; \_\_\_\_\_

f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi sociali. \_\_\_\_\_

2. Tali libri devono essere presenti, conservati e costantemente aggiornati presso la sede legale dell'Associazione, con la sola eccezione del libro del

Collegio sindacale e/o dell'Organo di Revisione, ove collegiale, che puo' essere gestito e conservato a cura del Presidente del relativo Organo, previa apposita dichiarazione da depositare agli atti dell'Associazione stessa. \_\_\_\_\_

3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui sopra, secondo le modalita' previste dall'art. 7 del presente statuto. \_\_\_\_\_

### \_\_\_\_\_ **SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE** \_\_\_\_\_

#### **ART. 26) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO** \_\_\_\_\_

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci secondo quanto previsto all'art. 16. \_\_\_\_\_

2. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o piu' liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. \_\_\_\_\_

3. Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio residuo che risultera' dalla liquidazione e' devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad altri Enti del Terzo Settore aventi analoghe finalita' che siano espressione e che operino all'interno della Diocesi di Crema, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. \_\_\_\_\_

### \_\_\_\_\_ **DISPOSIZIONI TRANSITORIE** \_\_\_\_\_

#### **ART. 27) ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO – DISPOSIZIONI TRANSITORIE** \_\_\_\_\_

1. L'Associazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal giorno in cui la stessa e' iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore. \_\_\_\_\_

2. Fino a tale data l'Associazione rimane disciplinata secondo le previgenti

norme statutarie e regolamentari, mentre gli organi associativi saranno tutti  
rieletti dalla prima Assemblea utile successiva all'iscrizione. \_\_\_\_\_

**DISPOSIZIONI FINALI**

**ART. 28) NORME DI RINVIO** \_\_\_\_\_

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si  
rimanda alla normativa vigente in materia. \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Presidente dichiara che il suriportato statuto e' integrale nella  
sua redazione aggiornata. \_\_\_\_\_

F.TO FRANCO MARIA CORBANI \_\_\_\_\_

Visto per allegato. \_\_\_\_\_

Crema, 25 (venticinque) ottobre 2022 (duemilaventidue). \_\_\_\_\_

F.TO FRANCO MARIA CORBANI \_\_\_\_\_

F.TO ANTONELLA FERRIGNO NOTAIO (L.S.)

[illegible]

[illegible]